

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 28
DEL 21 OTTOBRE 2019
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 42
DEL 16 OTTOBRE 2019

S O 28

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2019, n. 0179/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali.

pag. **3**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA - Direzione generale - Gorizia

Decreto del Direttore generale 14 ottobre 2019, n. 86 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso individuale intervento 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Direttore generale n. 48 del 20 giugno 2019 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1069 del 25 giugno 2019. Proroga per la presentazione delle domande di sostegno con fissazione di nuovo termine al 31 ottobre 2019.

pag. **11**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_SO28_1_DPR_179_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2019, n. 0179/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, nell'intento di valorizzare e promuovere le manifestazioni e gli eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità proprie delle comunità del Friuli Venezia Giulia, autorizza la Regione, tra l'altro, ad individuare contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realtà che promuovono le attività suddette;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale sopra citata, che definisce come sagre e feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di intrattenimento;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della legge regionale in argomento, ove si stabilisce che:

- la Regione concede contributi in conto capitale a favore delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fine di lucro, che abbiano sede in Comuni fino a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili ed impianti pubblici, destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio regionale, nonché su immobili ed impianti privati, destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio regionale;
- la Regione concede contributi in conto capitale anche in favore dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili ed impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 della legge regionale in argomento, di proprietà o in disponibilità dei Comuni medesimi e non concessi agli enti di cui al comma precedente;

- con regolamento viene individuata la tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità di determinazione dell'importo di contributo spettante, i limiti di accesso al finanziamento, l'ammontare massimo di spesa ammissibile ai fini della determinazione, della concessione e dell'erogazione dei contributi in argomento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO il testo del "Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle

Associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali”, nel testo allegato al presente decreto e ritenuto di emanarlo;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1636 del 27 settembre 2019;

VISTO il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 4226/TERINF del 4 ottobre 2019 recante le correzioni di alcuni errori materiali contenuti nell’indice e nel testo del regolamento;

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento attuativo dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali.

Art. 1 oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 beneficiari

Art. 4 beneficiari privati: Pro loco, Fondazioni e Associazioni senza fine di lucro

Art. 5 beneficiari enti pubblici: Comuni

Art. 6 interventi finanziabili

Art. 7 presentazione delle domande

Art. 8 spese ammissibili

Art. 9 istruttoria delle domande

Art.10 criteri di valutazione e priorità

Art. 11 formazione della graduatoria

Art. 12 importo del contributo

Art. 13 condizione per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo a favore degli enti privati

Art. 14 condizione per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo a favore dei Comuni

Art. 15 varianti al progetto

Art. 16 cumulabilità degli incentivi

Art. 17 ispezioni e controlli

Art. 18 vincolo di destinazione

Art. 19 revoca dei contributi

Art. 20 rinvii

Art. 21 norma transitoria

Art. 22 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), il presente regolamento individua la tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità di determinazione dell'importo di contributo spettante, i limiti di accesso al finanziamento, l'ammontare massimo di spesa ammissibile ai fini della determinazione, della concessione e dell'erogazione dei contributi per interventi manutentivi aventi ad oggetto:
 - a) immobili ed impianti pubblici destinati a sede delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro;
 - b) immobili ed impianti pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali;
2. Gli immobili e gli impianti di cui al comma 1 devono essere ubicati sul territorio regionale.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano:

- a) sagre, feste locali e fiere tradizionali: gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e alla somministrazione dei prodotti tipici del territorio nonché ad attività di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7/2019;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: gli interventi previsti e definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico edilizia);
- c) interventi di adeguamento alle normative vigenti: gli interventi volti a conformare gli immobili o gli impianti alla normativa vigente, con riferimento ad esigenze di sicurezza, strutturale o impiantistica, o di acustica e di risparmio energetico;
- d) immobili destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali: gli edifici e le aree coinvolte nella realizzazione dei suddetti eventi;
- e) disponibilità degli immobili o degli impianti su cui eseguire gli interventi: la presenza di titolo adeguato all'esecuzione dell'intervento di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sin dalla sottoscrizione della domanda;
- f) impianti: gli impianti tecnologici di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), ubicati negli immobili destinati a sede delle Pro Loco, Associazioni o Fondazioni o gli impianti ubicati nelle aree destinate allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali;
- g) popolazione residente: la popolazione determinata in base ai dati I.S.T.A.T. pubblicati sul sito istituzionale e riferiti al bilancio demografico al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

art. 3 beneficiari

1. Il contributo è concesso alle condizioni stabilite dal presente regolamento:
 - a) alle Pro Loco, alle Fondazioni o alle Associazioni senza fine di lucro aventi sede nei Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti;
 - b) ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

art. 4 beneficiari privati: Pro loco, Fondazioni e Associazioni senza fine di lucro

1. Il contributo è concesso alle Pro Loco, alle Fondazioni o alle Associazioni senza fine di lucro, aventi sede nei Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti, che dispongano di titolo idoneo, secondo quanto indicato all'articolo 2, lettera e), per la realizzazione di interventi:
 - a) su immobili e impianti di proprietà pubblica, utilizzati dal beneficiario per la sede dell'ente;
 - b) su immobili e impianti, destinati allo svolgimento degli eventi indicati all'articolo 2, lettera a).
2. Nell'ipotesi in cui l'ente beneficiario non sia il proprietario degli immobili, ai fini della concessione del contributo, il titolo di cui al comma 1 dovrà avere una validità almeno pari a cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, corrispondente alla durata del vincolo di destinazione, quinquennale di cui all'articolo 18, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Gli enti non debbono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento.

art. 5 beneficiari enti pubblici: Comuni

1. Il contributo è concesso ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'articolo 2, lettera a), di proprietà o nella disponibilità dell'Ente beneficiario e che non risultino concessi in uso agli enti di cui all'articolo 4.

art. 6 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi come definiti all'articolo 2, da realizzarsi sull'immobile pubblico sede del beneficiario privato o su altri immobili e impianti destinati a sagre, feste locali o fiere tradizionali:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) adeguamento alle normative vigenti.

art. 7 presentazione delle domande

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio emana il bando, nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, pubblicato sul sito internet della Regione.
3. Nello stesso bando, lo stesso soggetto può presentare una sola domanda di contributo e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile solo l'ultima in ordine di tempo.
4. Le domande sono presentate esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, attraverso l'apposito applicativo informatico, con accesso dal sito internet della Regione.

art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese a carico del beneficiario, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, salvo quanto stabilito all'articolo 21, come risultanti dalla data dell'effettivo pagamento delle fatture intestate esclusivamente al beneficiario, inerenti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.
2. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto privato con personalità giuridica, non sono in nessun caso ammissibili a contributo le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci o amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario, in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

art. 9 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede all'assegnazione del punteggio, la cui attribuzione è richiesta nella domanda, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 10.
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dà comunicazione ai titolari delle domande dei motivi ostativi all'accoglimento delle medesime.

art. 10 criteri di valutazione e priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 9, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri:
 - a) intervento volto a migliorare la sicurezza strutturale: 18 punti;
 - b) intervento su immobile nel quale è già stato realizzato almeno uno degli eventi indicati all'articolo 2 della legge regionale 7/2019: 16 punti;
 - c) messa a norma e manutenzione di impianti: 14 punti;
 - d) localizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento:
 - 1) Comune con popolazione residente fino a 500 unità: 12 punti
 - 2) Comune con popolazione residente compresa tra 501 e 1500 unità: 11 punti;
 - 3) Comune con popolazione residente compresa tra 1501 e 3000 unità: 10 punti;

- 4) Comune con popolazione residente compresa tra 3001 e 10.000 unità: 7 punti;
- 5) Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 unità: 4 punti;
- e) intervento su immobili di proprietà pubblica: 10 punti;
- f) intervento volto al risparmio energetico: 9 punti;
- g) costituzione dell'Associazione, Pro Loco o Fondazione:
 - 1) da almeno 10 anni precedenti la data della domanda: 8 punti;
 - 2) da almeno 5 anni precedenti la data della domanda: 5 punti.

art. 11 formazione della graduatoria

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, con riferimento ai beneficiari privati e ai Comuni, formata ai sensi dell'articolo 10, collocando le domande in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito internet della Regione. Le domande con il medesimo punteggio calcolato ai sensi dell'articolo 10, sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico all'uopo predisposto.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile dell'ultima domanda finanziabile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione della graduatoria, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria.
3. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale 7/2000.
4. A seguito della disponibilità di nuove risorse derivante da rinunce o archiviazioni del contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria, che resta valida fino all'emanazione di un nuovo bando.
5. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 4, sono archiviate.

art. 12 importo del contributo

1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il contributo è riconosciuto:
 - a) per Associazioni, Pro Loco o Fondazioni, nella misura del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario;
 - b) per i Comuni, nella misura dell'80 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario.
2. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il contributo è riconosciuto nelle medesime misure indicate al comma 1, con riferimento alla spesa ammissibile sostenuta ed effettivamente risultante a carico del beneficiario. La previsione di spesa e la spesa effettivamente sostenuta sono documentate con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.
3. Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50 mila euro. Non sono ammesse domande con previsione di spesa di importo inferiore a 3 mila euro.

art. 13 condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore degli enti privati

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 4, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, Disciplina organica dei lavori pubblici e dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, a fronte della presentazione dei seguenti documenti:
 - a) progetto di adeguato approfondimento, consistente almeno in una relazione descrittiva dell'intervento previsto, comprensiva della documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario;

- b) un quadro economico di dettaglio sottoscritto da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario;
2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. Possono essere disposte proroghe ai termini suddetti, su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi.
3. La concessione è disposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilità di risorse, il termine per la concessione del contributo decorre dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento della graduatoria.
4. La liquidazione dei contributi è disposta ad avvenuta presentazione di:
- a) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, intestata al beneficiario ed effettivamente rimasta a carico, di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000 ed in particolare:
 - 1) le voci di spesa indicate nelle fatture devono risultare direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato;
 - 2) con riguardo all'annullamento ai fini dell'incentivo, le fatture devono riportare la dicitura "Fattura utilizzata per l'ottenimento di contributi per interventi manutentivi su immobili o impianti di cui all'articolo 3 della L.R. 7/2019";
 - 3) a prova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta documentazione di spesa quietanzata, dalla quale risulti la relazione con la spesa sostenuta e indicata nelle fatture;
 - b) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata e che sono state acquisite tutte le certificazioni obbligatorie per l'utilizzo dell'opera, corredata di documentazione fotografica dell'intervento effettuato;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'avvenuto conseguimento dell'agibilità o la presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilità, qualora prevista dalla legge regionale 19/2009.
5. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata alle condizioni previste dall'articolo 60 della legge regionale 14/2002.

art. 14 condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore dei Comuni

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi ai beneficiari indicati all'articolo 5, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, previa presentazione dei seguenti documenti:
- a) una relazione descrittiva dell'intervento previsto, comprensiva della documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - b) un quadro economico di dettaglio con il cronoprogramma inerente la realizzazione dell'intervento.
2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. Possono essere disposte proroghe ai termini suddetti, su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi.
3. La concessione è disposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilità di risorse, il termine per la concessione del contributo decorre dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento della graduatoria.
4. L'erogazione del contributo è disposta ai sensi dell'articolo 57, lettera a) della legge regionale 14/2002. La liquidazione in via definitiva è disposta a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, corredata di documentazione fotografica dell'intervento effettuato, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

art. 15 varianti al progetto

1. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidono sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in applicazione dell'articolo 10, con riferimento alla graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 11. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

art. 16 cumulabilità degli incentivi

1. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico.

art. 17 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

art. 18 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
2. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per cinque anni devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.

art. 19 revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati:
 - a) nel caso in cui non sia rispettato il termine di ultimazione dei lavori fissato nel decreto di concessione del finanziamento, salve le proroghe concesse ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 14, comma 2 e quanto previsto dall'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002;
 - b) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'articolo 17;
 - c) nel caso di inosservanza dell'articolo 18, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, rispetto al vincolo di destinazione;
 - d) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.

art. 20 rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.
2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 21 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7/2019, le domande sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, senza procedere all'emissione del bando; in tal caso sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2019, avvenuta il 9 maggio 2019.

art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

19_SO28_3_AVV_AG REG ERSA DECR DIR GEN 86_001

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA - Direzione generale - Gorizia

Decreto del Direttore generale 14 ottobre 2019, n. 86 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso individuale intervento 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Direttore generale n. 48 del 20 giugno 2019 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1069 del 25 giugno 2019. Proroga per la presentazione delle domande di sostegno con fissazione di nuovo termine al 31 ottobre 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed Organismi funzionali della Regione) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norme degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363, e successive modifiche e integrazioni, con la quale si sono rideterminate l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17, il quale prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la decisione C(2015) 6580 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1) con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - versione 8 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2019) 1768 final del 27 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 425 di data 15 marzo 2019 con la quale si prende atto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - versione 8;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del programma di Sviluppo rurale";

VISTO il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres. (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della regionale 8 aprile 2016, n. 4) e pubblicato sul I° supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;

VISTO il "Bando per l'accesso individuale intervento 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con decreto del Direttore generale n. 48 del 20 giugno 2019 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1069 del 25 giugno 2019, che fissa, all'articolo 14, il termine per la presentazione delle domande di sostegno in 90 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che il bando di cui trattasi è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2019 e pertanto, il termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato al 15 ottobre 2019;

PRESO ATTO che al 14 ottobre 2019, a valere sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale -SIAN non è stata rilasciata alcuna domanda di sostegno;

APPURATO che a tutt'oggi numerosi contatti e richieste di informazioni hanno posto in evidenza non solo oggettive difficoltà nell'interpretazione del bando e di conseguenza, nella stesura delle domande di sostegno tali da non consentire la presentazione delle istanze di sostegno entro i termini fissati ma anche la complessità del procedimento sotteso alla presentazione a SIAN delle domande di sostegno;

CONSIDERATO che si rende necessario prevedere una dilazione dei termini per consentire una migliore conoscenza delle opportunità offerte dalla sottomisura 3.2.1 venendo incontro all'interesse pubblico di partecipazione alla procedura di sostegno del PSR per lo svolgimento, in forma associata, dell'attività di informazione e promozione del sistema agroalimentare, necessaria per dare impulso alle produzioni regionali e per superare le difficoltà connesse alla complessità del procedimento sotteso alla presentazione delle domande;

ATTESO che il bando cui trattasi, all'articolo 14, comma 2, specifica che il termine per la presentazione delle domande di sostegno è prorogabile con decreto del Direttore dell'ERSA da pubblicare sul BUR;

RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di sostegno al 31 ottobre 2019 al fine di ampliare il numero dei potenziali beneficiari e garantire la massima partecipazione al bando di cui trattasi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della LR. 13 febbraio 2015, n. 1, il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa;

1. il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando per l'accesso individuale intervento 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è prorogato al 31 ottobre 2019;

2. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

3. di esplicitare che il presente decreto, ai sensi della LR. 13 febbraio 2015, n. 1, non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

Gorizia, 14 ottobre 2019

IL DIRETTORE GENERALE:
Franco Milan

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali